

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 29

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.

1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi previsti dagli articoli 9 e 28 della presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 266/1991.

(1)(3)

1 ter. L'Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l'entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.

(2)(4)

2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge 266/1991.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 15/2014

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 71, lettera a), L. R. 27/2014

4 Comma 1 ter sostituito da art. 6, comma 71, lettera b), L. R. 27/2014